

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1979****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1622/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/79⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media

dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1622/79 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁹⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 A IV ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 B I a) 2 aa)	77,59	74,57
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	134,62	131,60
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	134,62	131,60
11.02 B II a) ⁽²⁾	99,87	96,85
11.02 C I ⁽²⁾	119,53	116,51
11.02 C IV ⁽²⁾	120,00	116,98
11.02 D I ⁽²⁾	77,30	74,28
11.02 D IV ⁽²⁾	77,59	74,57
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	77,59	74,57
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	152,26	146,22
11.02 E II a) ⁽²⁾	137,12	131,08
11.02 F I ⁽²⁾	137,12	131,08
11.02 F IV ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 G I	60,66	54,62
11.07 A I a)	140,50	129,62
11.07 A I b)	107,73	96,85
11.08 A III	116,14	95,59
11.09	355,14	173,80

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.